

Banca dati di giurisprudenza tributaria. Inserite le sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado depositate nel primo trimestre 2024

È online l'aggiornamento della Banca Dati della giurisprudenza tributaria di merito, con l'integrazione delle sentenze delle Corti di giustizia di primo e secondo grado native digitali depositate nel primo trimestre 2024.

Plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. Le istruzioni dell'Agenzia delle entrate

Con la circolare n. 17/E di oggi l'Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni sulle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 sul regime fiscale delle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti. I chiarimenti relativi alle disposizioni introdotte dalla Legge di bilancio 2024 non tengono conto

dell'eventuale applicabilità delle convenzioni contro le doppie imposizioni concluse dal nostro Paese.

Depositari di scritture contabili. Online la procedura per comunicare la cessazione dell'incarico

È ora attivo il servizio web che i depositari delle scritture contabili di aziende e professionisti, come per esempio i commercialisti, possono utilizzare per comunicare la fine dell'incarico. Da oggi è infatti possibile trasmettere, attraverso una procedura web attivata sul sito delle Entrate, il modello approvato dal Direttore dell'Agenzia con il Provvedimento prot. n. 198619/2024 dello scorso 17 aprile, per comunicare la cessazione dell'incarico di depositario di libri, registri e documenti contabili.

Pubblicata in Gazzetta la legge di conversione del Decreto “Salva Casa” | Via

libera alla sanatoria edilizia semplificata

Il provvedimento convertito in legge, dispone molteplici novelle al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di seguito TUE), che riguardano diversi istituti, quali: interventi di edilizia libera; definizione dello stato legittimo degli immobili; mutamento della destinazione d'uso; opere acquisite dal comune eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali; interventi eseguiti in parziale difformità del permesso di costruire; tolleranze costruttive.

Cooperative compliance, adempimenti e concordato, Commercialisti: bene Decreto correttivo

Il Consiglio Nazionale dei commercialisti esprime apprezzamento per il Decreto correttivo in materia di cooperative compliance, adempimenti e concordato preventivo biennale licenziato oggi dal Consiglio dei ministri.

Il decreto, infatti, accoglie molte delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale. In particolare, di grande rilievo sono le modifiche introdotte in materia di concordato preventivo biennale per il quale viene prevista, tra l'altro,

una tassa piatta opzionale sull'incremento di reddito concordato variabile tra il 10% e il 15% nonché la precisazione che la protezione dagli accertamenti basati su presunzioni semplici si estende anche ai forfettari e include l'IVA per i contribuenti a cui si applicano gli ISA.

Indennità lavoratori autonomi (ISCR0): le istruzioni per la domanda (disponibile dal 1° agosto fino al 31 ottobre 2024)

La legge di bilancio 2024 (articolo 1, commi da 142 a 155, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) disciplina l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddittuale e Operativa (ISCR0).

La ISCR0, introdotta in via sperimentale per il triennio 2021-2023, è stata stabilizzata nel sistema degli ammortizzatori sociali dal 1° gennaio 2024.

La misura è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata, cioè ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplice con reddito da lavoro autonomo, e in possesso dei seguenti requisiti:

non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;

non essere beneficiari di Assegno di inclusione;

aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all'anno che precede quello di presentazione della domanda;

aver dichiarato, nell'anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro;

essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;

essere titolari di partita IVA attiva.

Per il 2024, la domanda di indennità ISCR0 sarà disponibile dal 1° agosto al 31 ottobre 2024, accedendo al seguente servizio Inps.

La disponibilità del servizio verrà resa nota con apposita comunicazione sul sito istituzionale dell'Inps.

Online la nuova guida ai servizi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR)

Una guida ai servizi telematici messi a disposizione dei cittadini da Agenzia delle entrate-Riscossione per spiegare in modo pratico e intuitivo come operare direttamente online e in piena autonomia e verificare, ad esempio, la situazione debitoria, chiedere una rateizzazione delle cartelle, le informazioni oppure fissare un appuntamento. “I servizi di AdeR a portata di click” è un comodo vademecum che nasce con l'obiettivo di agevolare l'utilizzo dei servizi accessibili dal sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall'app Equiclick senza doversi recare allo sportello, racchiudendo in

un unico documento tutte le funzioni a disposizione di cittadini e imprese, con o senza registrazione, e quelle dedicate agli intermediari fiscali nella sezione Equipro.

La guida, frutto della sinergia tra Agenzia delle entrate-Riscossione e Agenzia delle entrate e pubblicata sui rispettivi siti internet istituzionali, fa parte della collana L'Agenzia informa ed è strutturata per consentire di trovare subito il servizio desiderato, grazie anche ai link diretti che portano alle pagine di interesse. La prima parte è dedicata ai canali di contatto (area pubblica e riservata del sito internet, contact center, App Equiclick, posta elettronica certificata, sportello territoriale oppure online), la seconda descrive passo dopo passo le modalità operative per utilizzare i servizi disponibili.

Il Governo approva “di nuovo” il Decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione

Il Consiglio dei Ministri, , di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto legislativo relativo alle disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione in secondo esame definitivo, per apportare al testo una modifica in tema di riscossione mediante

cartolarizzazione delle somme discaricate, necessaria a superare un rilievo di onerosità da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Il Cdm approva in via preliminare il Testo unico della giustizia tributaria

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato un Decreto legislativo relativo al testo unico della giustizia tributaria in esame preliminare.

Il testo ha carattere compilativo ed è stato elaborato coerentemente all'articolo 21, comma 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111. Si compone di due Parti riguardanti l'ordinamento della giurisdizione tributaria e le disposizioni sul processo tributario.

La Parte I, Titolo I, ripropone il Titolo I del decreto legislativo n. 545 del 1992; con riguardo alla funzione giurisdizionale tributaria, è stato definito che la stessa è esercitata dai magistrati tributari assunti con concorso pubblico e dai giudici tributari iscritti nel ruolo unico nazionale tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

La Parte II è suddivisa in n. 3 Titoli. I Titoli I e II ripropongono i pari Titoli del decreto legislativo n. 546 del 1992. Il Titolo III contiene le disposizioni finali, ovvero quelle abrogate in quanto riprese nel corpus della proposta di testo unico. Infine, l'articolo 131 prevede che le

disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il Cdm approva in via preliminare il Testo unico dei tributi erariali minori

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo relativo al testo unico dei tributi erariali minori in attuazione dell'articolo 21 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

Il testo persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, le disposizioni vigenti sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui sia stato necessario.

In particolare, sono trasfuse le disposizioni relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti. La disciplina relativa a profili diversi (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, in altri testi unici attuativi della delega.

Approvato in via preliminare il Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali

Testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali
– (Decreto legislativo)

Il Consiglio dei Ministri, di lunedì 22 luglio 2024, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha approvato in esame preliminare un Decreto legislativo relativo al testo unico delle sanzioni tributarie, amministrative e penali che persegue la finalità di:

puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l'aggiornamento dei testi unici di settore in vigore;

coordinamento formale e sostanziale delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell'Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica;

abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il testo unico raccoglie: i principi generali e le disposizioni sanzionatorie contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 e n. 472, in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione; le leggi d'imposta in materia di registro, ipotecaria, catastale, successioni, donazioni, bollo, concessione governativa, assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli intrattenimenti, canone Rai; le disposizioni penali in materia tributaria e la disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto di cui al decreto legislativo 10

Bonus investimenti ZES Unica. La percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 17,6668 per cento dell'importo richiesto

L'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 262747 dell'11 giugno 2024, emanato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 del decreto, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione da presentare per beneficiare dell'agevolazione.

Il comma 4 dell'articolo 5 del Decreto del Ministero per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR del 17 maggio 2024: recante: «Modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché criteri e

modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli», ha previsto che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione della comunicazione. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta risultanti dalle comunicazioni validamente presentate.

Tanto premesso, con provvedimento del 22 luglio 2024, prot. n. 305765/2024 l'Agenzia delle entrate ha reso nota la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario. Questa è pari al 17,6668 per cento ($1.670.000.000 / 9.452.741.120$) dell'importo del credito richiesto.

**Contributivi “puri”.
Possibilità di riscattare
fino a 5 anni di periodi
contributivi utili per
anticipare il diritto a
pensione e incrementare**

L'assegno

La Legge di Bilancio (commi 126-130 dell'articolo 1 in "Finanza & Fisco" n. 40/2023, pag. 2487), in vigore dal primo gennaio ha reintrodotto per il biennio 2024/2025 l'istituto della Pace contributiva, recepito dall'INPS con la circolare n. 69 del 2024, rivolto ai "contributivi puri", ovvero coloro che non hanno contributi precedenti al Primo gennaio 1996. Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a 5 anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori 5 anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021.

La misura in vigore si rivolge a tutti i contribuenti iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (Ago), alle sue forme sostitutive ed esclusive, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, commercianti e artigiani, nonché agli iscritti alla Gestione separata. È essenziale, tuttavia, che i periodi da riscattare non siano già coperti da contribuzione non solo nella cassa specifica, ma anche in altri fondi previdenziali.

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di 5 anni, anche non continuativi, e deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al Primo gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213 del 2023 (Legge di Bilancio).

È importante sottolineare che possono essere riscattati solo i periodi scoperti da contribuzione obbligatoria che si trovano tra due periodi di lavoro. Non è quindi possibile utilizzare la pace contributiva per i periodi precedenti alla prima

occupazione.

Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a 5 anni, vengono considerati sia ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell'assegno pensionistico.

Ai fini della scelta dei periodi va considerato che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa soggetti ad obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l'obbligo contributivo sia già prescritto. In tali casi il lavoratore può recuperare i periodi di lavoro attivando altri istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962.

È da precisare, inoltre, che qualora si verifichi l'acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al Primo gennaio 1996 (es. accredito del servizio militare, maternità al di fuori del rapporto di lavoro, ecc.), il riscatto già effettuato attraverso la Pace contributiva verrà annullato d'ufficio, con successiva restituzione dei contributi.

**Pubblicato in Gazzetta il
Decreto MEF che approva la**

metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario

Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 29 alla Gazzetta Ufficiale, n. 167 del 18 luglio 2024, il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2024, recante: «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale destinata ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario».

Il D.M. Mef in attuazione dell'art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», approva a metodologia in base alla quale l'Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nella nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 1, per l'elaborazione, in via sperimentale, della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d'imposta 2023, hanno determinato il reddito in base al regime forfettario, senza aver superato il limite di ricavi previsto dall'art. 54 della legge 23 dicembre 2014, n.

Online la nuova Guida ai servizi dell'Agenzia delle entrate

Pronta la nuova Guida ai servizi messa a punto dall'Agenzia delle Entrate, che spiega in modo semplice e interattivo come fare, ad esempio, per richiedere un rimborso, ottenere la tessera sanitaria, consultare la propria posizione fiscale o registrare un contratto di locazione direttamente online. Uno strumento che consente di individuare rapidamente il servizio da utilizzare per le proprie esigenze, anche grazie ai link diretti che rimandano all'argomento d'interesse e accorciano i tempi della ricerca.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 23 del 2024

In questo numero:

– Commenti –

Credito d'imposta "Transizione 5.0": profili contabili e fiscali di Marco Orlandi

– Legislazione –

Speciale – Decreto-Legge “Taglia crediti” e compensazioni.

Il decreto-legge “Taglia crediti” convertito in legge D.L. 29/03/2024, n. 39, conv., con mod., dalla L. 23/05/2024, n. 67

La guida alla normativa, articolo per articolo

Le ulteriori limitazioni alle deroghe al divieto di cessione di bonus edilizi e di sconto in fattura e alla disciplina in materia di remissione in bonis. Le nuove disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili e la stretta sull'utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e più in generale delle compensazioni di crediti fiscali. Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE. Nuove misure per il monitoraggio dei crediti transizione 4.0 e 5.0 e l'interpretazione “autentica” sul diritto al contraddittorio.

Le misure del “Taglia crediti” convertito in legge

Il testo del Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, conv., con mod., dalla Legge 23 maggio 2024, n. 67, recante: «Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria»

Coordinato con le norme richiamate o modificate

Non sono ancora applicabili

le nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi

Con messaggio n. 2639 del 17 luglio 2024, l'Inps ha fornito le attese precisazioni in ordine alla decorrenza delle nuove disposizioni in materia di compensazioni di crediti contributivi.

Aggiornamento sulle attività legislative – Lo schema di D.Lgs. correttivo al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza presentato alle Camere

Al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, presentato alle Camere lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2024, recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Settore edile: riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro per l'anno 2024

Con il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 16 maggio 2024, la riduzione dei contributi previdenziali e assistenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile è stata confermata per l'anno 2024, come stabilito negli anni passati. Nel dettaglio, la riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, è stata individuata, per l'anno 2024, nella misura dell'11,50 per cento.

La riduzione ha effetto sull'ammontare delle contribuzioni dovute all'INPS diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nuovi obblighi per

l'immatricolazione e la successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi e usati, provenienti dalla Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino. Approvato il provvedimento di attuazione

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 luglio 2024, prot. n. 296689/2024, definiti i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ai fini dell'immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, introdotti nel territorio dello Stato come provenienti dal territorio degli Stati di cui all'articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con il provvedimento sono, inoltre, stabilite le modalità e i termini delle verifiche, propedeutiche all'immatricolazione, che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare nelle ipotesi in cui non sia previsto il versamento dell'IVA. con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" in occasione dell'introduzione del territorio dello Stato di veicoli provenienti dai territori degli Stati di cui all'articolo 71 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto Agricoltura convertito in legge. Sintesi dei contenuti

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 2024, la legge 12 luglio 2024, n. 101, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante «Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale». Il decreto-legge è entrato in vigore dal giorno 16 maggio 2024. Ai sensi dell'articolo 1 della legge di conversione, quest'ultima legge (insieme con le modifiche apportate al decreto-legge in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dunque dal giorno 14 luglio 2024.

Diffusi i chiarimenti sulle disposizioni di carattere interpretativo relative all'esenzione IMU a favore

degli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali

E' stata pubblicata nel sito del Dipartimento delle finanze la circolare n. 2/DF del 16 luglio 2024 con cui vengono illustrate le novità introdotte dalla Legge di bilancio per l'anno 2024 (articolo 1, comma 71, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213) in materia di IMU relativamente agli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (ENC) per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1, comma 759, lett. g), della legge n. 160 del 2019.

Forfetari. Possibile accedere alla proposta concordato preventivo tramite RedditiOnline o la dichiarazione precompilata

Imprenditori e professionisti forfetari possono adesso conoscere la proposta di Concordato preventivo ed eventualmente accettarla entro il termine di presentazione del modello Redditi 2024 (15 ottobre 2024). Per questi contribuenti è ora possibile, infatti, compilare il quadro LM del modello direttamente tramite il servizio ["RedditiOnline"](#) oppure tramite l'applicativo della

[dichiarazione precompilata](#) per definire il proprio reddito 2024 e valutare se aderire all'istituto, introdotto dal [D.Lgs. n. 13/2024](#) al fine di favorire l'adempimento spontaneo agli obblighi dichiarativi. Per i contribuenti in regime forfetario, l'adesione alla proposta permette di pianificare la propria tassazione per un anno. I contribuenti ISA, invece, hanno a disposizione dallo scorso 15 giugno sul sito dell'Agenzia il software "[Il tuo ISA 2024 CPB](#)" per calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità (ISA) e accedere alla proposta di Concordato preventivo biennale (Cpb).

Concordato al via anche per autonomi, ditte individuali e professionisti forfetari

Possono ora aderire alla proposta di Concordato del Fisco anche le persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni e applicano il regime forfetario. Condizione per l'adesione è non avere debiti tributari riferiti al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta o aver estinto, prima della scadenza del termine per aderire, quelli di importo pari o superiore a 5mila euro (compresi interessi e sanzioni). I contribuenti che optano per il nuovo istituto non possono – entro soglie definite – essere soggetti ad accertamenti sui redditi concordati.

Come aderire

I contribuenti forfetari interessati possono calcolare la propria proposta di Concordato compilando i campi presenti

nel quadro LM del modello Redditi 2024 (anno d'imposta 2023) tramite il servizio [RedditiOnline](#) oppure tramite l'applicativo della dichiarazione precompilata. **La proposta di concordato dovrà eventualmente essere accettata entro il termine di presentazione del modello, fissato al 15 ottobre 2024.** L'adesione vincola il contribuente a dichiarare il reddito concordato – per un anno in via sperimentale per i soggetti forfetari – a prescindere dagli importi effettivamente conseguiti, mentre non ha alcun effetto ai fini IVA.

Il Cpb per i contribuenti ISA

Imprenditori e professionisti che applicano gli ISA possono aderire al concordato dallo scorso 15 giugno tramite il software “Il tuo ISA 2024 CPB” che permette di calcolare il proprio indice sintetico di affidabilità e di concordare il reddito di lavoro autonomo o di impresa e la base imponibile Irap per gli anni 2024 e 2025. (Così, comunicato stampa Agenzia delle entrate 16 luglio 2024)

Normativa e prassi

[Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 15 luglio 2024](#) *(in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale)*

[Il D.M. Mef con le regole per determinare la proposta e le condizioni straordinarie per la cessazione degli effetti del concordato \(o la riduzione in percentuale dei redditi\)](#)

[Contribuenti ISA. La metodologia per l'elaborazione del concordato preventivo biennale](#)

[Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14 giugno 2024:](#) «Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale»

Le disposizioni che modificano la disciplina dell'accertamento tributario e introducono il nuovo concordato preventivo biennale

[Il testo del Decreto Legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, recante: «Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale», coordinato con le norme richiamate o modificate e con il testo della Relazione illustrativa](#)

[ISA 2024. I chiarimenti relativi all'applicazione degli indici per il periodo d'imposta 2023](#)

[Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024: «ISA \(Indici sintetici di affidabilità fiscale\) - Applicazione degli ISA per il p.i. 2023 – Novità della modulistica 2024 – Innalzamento della soglia per l'esonero dall'apposizione del visto di conformità – Benefici premiali correlabili ai diversi livelli di affidabilità fiscale – Eventuale applicazione degli ISA all'attività di agriturismo – Art. 9-bis, del D.L. 24/04/2017, n. 50, conv., con mod., dalla L. 21/06/2017, n. 96 – Artt. 5, 6, 7 e 14, del D.Lgs. 08/01/2024, n. 1 – \[Provvedimento del 22 aprile 2024, prot. n. 205127/2024\]\(#\) – D.M. del 18 marzo 2024 – D.M. del 29 aprile 2024»](#)

Promozione “Multiplo”. La formula di abbonamento destinata a Studi associati,

Stp, Caf, Società con più specialisti nella fiscalità

Un soluzione su misura che tiene conto dell'esigenza di offrire a più soci, partners e collaboratori la possibilità di consultare strumenti informativi nel settore tributario, completi, aggiornati e facilmente utilizzabili.

Aggiornati i software (e Modello "Redditi Pf") per permettere ai contribuenti che fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l'anno 2024

Nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico" è disponibile, per le applicazioni "Entratel" e "File Internet", all'interno della categoria Controlli dichiarazioni dei redditi e ISA 2024 la versione 1.3.0 del 15/07/2024 relativa al modulo Redditi Persone Fisiche 2024 (codice fornitura: RPF24).

Nella versione attuale sono state apportate le seguenti modifiche:

aggiornamento finalizzato a permettere ai contribuenti che

fruiscono del regime forfetario di aderire al concordato preventivo per l'anno 2024, come previsto dal decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024;

aggiornamento per recepire tutte le modifiche riportate nel documento di rettifica delle Specifiche tecniche di recente emanazione;

aggiornato per l'anno 2023 il controllo sul limite delle spese indicate nella colonna 8 dei righi da RP61 a RP64 nel caso di codici 4, 6 e 13 e del codice "2" nel campo percentuale di col. 6;

aggiornato il controllo sul rigo RL32 del quadro RL nel caso di sezione II-B e sezione III del quadro RL compilata ed assenza dei righi RL28 e RL29 e del quadro RE.

Qualora il modulo di controllo risulti già installato all'interno della piattaforma "Desktop Telematico" non sarà necessario provvedere ad alcun aggiornamento in quanto il modulo di controllo si aggiornerà automaticamente all'interno della piattaforma nel momento in cui questa verrà avviata.

Si consiglia, comunque, di verificare l'avvenuto aggiornamento utilizzando le funzionalità proprie del "Desktop Telematico".

Registro, istituiti i codici tributo per le imposte dovute a seguito di controlli, conciliazione giudiziale,

ravvedimento e riliquidazione

Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35 di oggi istituiti i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a seguito delle attività di controllo, di conciliazione giudiziale e della presentazione di istanza per ravvedimento e riliquidazione dell'imposta, in relazione alla registrazione di atti. I codici tributo istituiti con la risoluzione saranno operativi a partire dal 22 luglio 2024.

I relativi codici tributo per il versamento spontaneo oppure a seguito degli avvisi di liquidazione sono stati istituiti, rispettivamente, con le risoluzioni nn. 14/E del 24 gennaio 2014, 57/E del 18 luglio 2018, 9/E del 20 febbraio 2020 e 76/E del 2 dicembre 2020.

Le ultime risposte pubblicate dall'Agenzia delle entrate in tema di Bonus edilizi

Superbonus. Ulteriori chiarimenti su come individuare il momento di sostenimento della spesa in caso di sconto in fattura

Risposta ad interpello dell'Agenzia delle entrate n. 146 del 9 luglio 2024: SUPERBONUS – BONUS EDILIZI – Sconto in fattura – Errata fatturazione – Misura agevolativa applicabile – Articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020

Assegno di Inclusione (ADI): nel sito Inps il tutorial e istruzioni per domanda

In occasione della prima pubblicazione dell'Osservatorio ADI (Assegno di Inclusione), INPS pubblica sul proprio portale, nella sezione Documenti della scheda servizio dell'Assegno di Inclusione, il Tutorial che guida gli utenti nell'uso delle funzionalità del servizio ADI per la Gestione della domanda.

Il tutorial, scaricabile in pdf, mostra i diversi stati nei quali è possibile trovare la domanda ADI e fornisce istruzioni puntuali per orientare gli utenti nell'uso del servizio.

Inoltre, per ogni stato della domanda, nell'Allegato da scaricare e utilizzare assieme al tutorial, sono riepilogate le azioni da compiere sia nel servizio "ADI: Gestione domanda" sia nel "Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa" (SIISL).

Decreto-legge Coesione: le novità in materia di lavoro introdotte dalla legge di

conversione

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge 4 luglio 2024, n. 95, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione».

Di seguito le modifiche delle previsioni in materia di lavoro intervenute in sede di conversione:

Con riferimento alla disciplina dell'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCR0), si prevede che l'erogazione dell'indennità sia accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale. All'atto della domanda, il soggetto beneficiario autorizzerà l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del SIISL, nonché del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma.

Quanto al Bonus per le assunzioni di donne, in fase di conversione è stato precisato che si rivolge (oltre che a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, residenti nella ZES unica per il mezzogiorno, e a donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti) anche a donne prive di impiego da almeno 6 mesi, ovunque residenti, operanti nelle professioni e nei settori con un tasso di disparità di occupazione superiore almeno del 25% tra uomini e donne, così come individuati ogni anno con decreto di questo Dicastero, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze

Sono introdotte disposizioni urgenti per i lavoratori portuali, che prorogano dagli 81 mesi attualmente previsti a 90 mesi l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del

lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che eseguono operazioni portuali ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessioni di aree e banchine. Prevedono, altresì, il finanziamento per ulteriori 6,6 milioni di euro per l'anno 2024, per il riconoscimento degli specifici strumenti di sostegno al reddito previsti dalla normativa vigente in favore di alcune categorie di lavoratori del sistema portuale, per le giornate di mancato avviamento al lavoro

Proroga al 31 dicembre 2024 (in luogo dell'attuale data del 30 giugno) delle convenzioni tra MLPS e le regioni per l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 22 del 2024

n questo numero:

– Commenti –

È ancora il comma 5-bis dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92 a “rubare la scena”, ancorché lo stesso (dal 2024) non sia più l’“attore protagonista” di Alvisè Bullo e Elena De Campo

– Giurisprudenza – Corte Suprema di Cassazione:

Presunzioni di cessione – Valutazione analitica delle prove – Le presunzioni di cessione tra valutazione analitica della prova contraria e valenza del formulario di identificazione rifiuti -Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Sentenza n. 14468 del 23 maggio 2024;

Contestazione dell'inesistenza delle prestazioni fatturate. Le regole per il riparto dell'onere probatorio – Applicazione del nuovo comma 5-bis dell'art. 7, D.Lgs. n. 546/92 sul riparto dell'onere probatorio in merito alla falsità di fatture. Norma sostanziale, idonea ad incidere direttamente sulla decisione di merito, priva di efficacia retroattiva – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 16493 del 13 giugno 2024;

Assistenza fiscale – Responsabilità e sanzioni – Responsabilità per il visto di conformità infedele sul Modello 730. Competenza della Dre del luogo dove ha il domicilio fiscale il trasgressore (R.A.F.) e “natura punitiva” – Corte Suprema di Cassazione – Sezione V Civile Tributaria – Ordinanza n. 14699 del 27 maggio 2024.

– Prassi – Agenzia delle entrate:

Agevolazione “Prima casa under 36” – Proroga agevolazione “prima casa under 36” con ISEE non superiore a 40mila euro. Le condizioni per usufruire del beneficio – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14 E del 18 giugno 2024;

ISA – (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale) – ISA 2024. I chiarimenti relativi all'applicazione degli indici per il periodo d'imposta 2023 – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 25 giugno 2024;

Restrizioni all'uso delle compensazioni – Nuova stretta sulle compensazioni a decorrere dal 1° luglio 2024. Le istruzioni del Fisco – Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16 E del 28 giugno 2024.